

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-264 del 18/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOILMEC S.p.A con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione (assemblaggio) di macchine per perforazione sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819
Proposta	n. PDET-AMB-2016-274 del 18/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOILMEC S.p.A con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione (assemblaggio) di macchine per perforazione sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 1053/03;
- D.G.R. n. 286/05;
- D.G.R. n. 1860/06;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/08/2015 acquisita al Prot. Unione 31693 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 72530 del 13/08/2015, da **SOILMEC S.p.A**, nella persona di Simone Trevisani, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di produzione (assemblaggio) di macchine per perforazione sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 10/09/2015 Prot. Unione 34956, acquisita al Prot. Prov.le 79099 del 10/09/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 01/10/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 37667 ed Prot. Prov.le 86147 del 05/10/2015;

Tenuto conto che con Atto del 22/10/2015 Prot. Unione 41228, acquisito al Prot. Prov.le 91189 del 22/10/2015, il Dirigente del Settore SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 98355 del 18/11/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 24/11/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni e fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione di documentazione integrativa proposta dalla ditta in sede di Conferenza;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, ha preso atto che il Comune di Cesena con mail del 23/11/15 ha comunicato quanto segue: *“a riguardo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali di prima pioggia si è in attesa del parere di Hera per poter emettere il relativo Benestare”*;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 72365 del 25/08/2015, acquisita al Prot. Prov.le 74500/2015 ha comunicato che *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 85/AUA/2015, e la dichiarazione sostitutiva datata 31 luglio 2015 in cui si attesta, per l'attività in oggetto, il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale attestazione”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione della integrazione volontaria sopraccitata in merito alle emissioni in atmosfera, nonché l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Cesena.

Considerato che in data 03/12/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa volontaria riguardante le emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Unione 49360 ed al Prot. Prov.le 104800 del 11/12/2015;

Dato atto che in data 15/12/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria riguardante l'autorizzazione allo scarico, acquisita al Prot. Unione 51186 ed al Prot. Prov.le 107931 del 22/12/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 2679/338 del 12/01/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto "*BENESTARE N. 13759 del 12/01/2016 per lo scarico acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura*", acquisito da Arpae al PGFC 437/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'"ALLEGATO B e relativa planimetria", parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 128 del 16/03/09 prot. n. 25240/09 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06;

Dato atto che l'autorizzazione allo scarico del Comune di Cesena P.G.N. 10118/338 del 19/04/2014 rimane efficace fino al termine dei lavori previsti nel progetto allegato al presente provvedimento;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SOILMEC S.p.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOILMEC S.p.A.** (C.F./P.IVA 00139200406), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819, per lo **stabilimento di produzione (assemblaggio) di macchine per perforazione sito in Comune di Cesena, Via Dismano n. 5819.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell' "**ALLEGATO B e relativa planimetria**", parti integranti e sostanziali del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, con atto n. 128 del 16/03/09 prot. n. 25240/09, con validità di 15 anni dalla data di rilascio. Nella istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con il succitato atto n. 128 del 16/03/09.

Con e-mail del 21/10/2015 il responsabile dell'endoprocedimento, tenuto conto che l'AUA comporta il rinnovo per altri 15 anni dell'autorizzazione precedente, valutato l'attuale inquadramento normativo delle emissioni esistenti, ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria tecnica in merito alle seguenti emissioni:

- E1, E4, E8, E9, E11, E13, E31, E34 derivanti dalle operazioni di verniciatura, in relazione ai consumi di prodotti vernicianti e diluenti e quindi alla individuazione dei valori limite e delle prescrizioni (modalità di registrazione dei consumi);
- E6 “piano di lavaggio pezzi”, E12 “taglio tubi” e E27 “vasca lavaggio pezzi”, in relazione ad un eventuale aggiornamento dei valori limite e delle prescrizioni in base alla successiva normativa di riferimento.

ritenendo altresì per le restanti emissioni di confermare le condizioni riportate nella autorizzazione n. 128 del 16/03/09.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, inoltre, ha ritenuto opportuno prendere atto delle due comunicazioni presentate dalla Ditta successivamente al rilascio della autorizzazione n. 128 del 16/03/09, effettuate nel 2010 e nel 2012 avvalendosi della procedura prevista al punto 13 lettera A. dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. per l'inserimento di una nuova attività con emissioni “scarsamente rilevanti” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art. 269 comma 1, utilizzando a tale scopo lo specifico modello 2B. Nello specifico trattasi di 6 nuove emissioni (da E39 a E44) derivanti dai gas di scarico dei veicoli in prova, non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto provenienti da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 24/11/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E6 – nella autorizzazione precedente tale emissione presentava la dicitura “piano lavaggio pezzi” non congruente con il tipo di inquinante indicato, ovvero “materiale particellare” (con un valore limite pari a 10 mg/Nmc). I Rappresentanti della Ditta dichiarano che da sempre l'attività è relativa a operazioni di carteggiatura. A fronte di quanto specificato dalla Ditta, si evidenzia che l'attività è compresa al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per il parametro materiale particellare pari a 10 mg/Nmc, e al punto 4. dell'allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri totali. Fatta salva, pertanto, l'acquisizione di formale documentazione in merito,

si riconferma quanto prescritto nella precedente autorizzazione, in quanto conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

Emissione E12 Taglio tubi - L'attività è compresa al punto 4.13.18 "Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 4. dell'allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si prescrive un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametri polveri totali, valore limite stabilito da entrambi i criteri sopraccitati.

Emissioni E1, E4, E8, E9, E11, E13, E31, E34 del reparto verniciatura - La verniciatura a solvente ha come riferimento il CRIAER 4.13.38 "Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg", che non prevede valori limite ma la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di materie prime. La verniciatura a base acquosa ha come riferimento il CRIAER 4.13.42 "Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base acquosa con consumo giornaliero inferiore o uguale a 400 kg", che stabilisce dei valori limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro "materiale particellare" e 50 mg/Nmc per il parametro "sostanze organiche volatili, nonché autocontrolli annuali e la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di materie prime. L'attività in oggetto è compresa anche all'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite pari a 3 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali" in fase di verniciatura a spruzzo, e 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" in fase di essiccazione. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato Allegato 4.7 relativamente all'inquinante polveri totali. Sulla base di tali valutazioni si fissano i seguenti limiti:

- 3 mg/Nmc per le polveri e 50 mg/Nmc per i "Composti organici volatili", per tutte le emissioni derivanti dalla verniciatura;
- 50 mg/Nmc per i "Composti organici volatili" per le emissioni che derivano dalle fasi di appassimento/essiccazione;
- autocontrollo annuale per tutte le emissioni, con obbligo di annotazione mensile dei consumi complessivi di prodotti vernicianti su apposito registro.

I Rappresentanti della Ditta presenti alla seduta della Conferenza di Servizi si sono impegnati a trasmettere la seguente documentazione integrativa:

- dismissione di alcuni impianti e relative emissioni E23, E26, E27 e E28;
- chiarimento in merito alla attività che genera l'emissione E6;
- quadro disaggregato dei consumi di diluenti (utilizzati all'interno delle cabine di verniciatura per la pulizia delle attrezzature) e di sgrassanti per la pulizia dei pezzi e per la pulizia delle attrezzature (utilizzati in assenza di aspirazione per operazioni non attinenti con la verniciatura);
- quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato con l'indicazione puntuale in merito alle attività svolta nelle cabine di verniciatura (applicazione e/o essiccazione), al fine della determinazione dei limiti imposti.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 24/11/15 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopraccitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della integrazione volontaria succitata.

Con mail del 16/12/2015 il Responsabile dell'endoprocedimento, alla luce delle integrazioni pervenute e tenuto conto delle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi del 24/11/15, ha prospettato ad Arpa le seguenti valutazioni in merito alle emissioni oggetto delle integrazioni:

- eliminazione delle emissioni indicate dalla Ditta;

- emissione E6 “carteggiatura”: conferma del limite di 10 mg/Nmc per le polveri già attribuito nella precedente autorizzazione n. 128 del 16/03/2009;
- annotazione sul registro vidimato, oltre che dei prodotti vernicianti pronti all'uso (sia a solvente che a base acquosa), anche dei diluenti utilizzati per le operazioni di lavaggio delle attrezzature svolte all'interno delle cabine;
- assegnazione dei valori limite stabiliti in sede di Conferenza di Servizi alle emissioni delle cabine di verniciatura sulla base delle indicazioni della Ditta (E8 e E9 “*VERNICIATURA E APPASSIMENTO*” 3 mg/Nmc per le “polveri” e 50 mg/Nmc per i “Composti organici volatili”, E1 e E4 “*VERNICIATURA, APPASSIMENTO E ESSICCAMENTO*” 3 mg/Nmc per le “polveri” e 50 mg/Nmc per i “Composti organici volatili”, E11, E13, E31 e E34 “*ESSICCAMENTO*” 50 mg/Nmc per i “Composti organici volatili”).

Con mail del 17/12/15 Arpa ha condiviso le valutazioni sopra riportate.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 24/11/15, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento condivise da Arpa, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 128 del 16/03/09 prot. n. 25240/09, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/08/2015 P.G.N. 31693, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 2 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO ARIA CABINA N. 1
(319 kW, a metano)

EMISSIONE N. 3 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO ARIA CABINA N. 4
(319 kW, a metano)

EMISSIONE N. 32 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO ARIA CABINA N. 31
(406 kW, a metano)

EMISSIONE N. 33 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO ARIA CABINA N. 34
(406 kW, a metano)

EMISSIONE N. 37 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO ARIA CABINA N. 11
(390 kW, a metano)

EMISSIONE N. 38 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO ARIA CABINA N. 13
(390 kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione
------------	--------------------------

	riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE N. 10 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 14 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 20 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 21 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 22 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 25 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 39 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 40 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 41 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 42 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 43 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

EMISSIONE N. 44 – GAS DI SCARICO VEICOLI IN PROVA

provenienti da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 5 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO AMBIENTE (221 kW, a metano)

EMISSIONE N. 7 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO AMBIENTE (221 kW, a metano)

EMISSIONE N. 29 – IMPIANTO RISCALDAMENTO AMBIENTE

(989,4 kW, a metano, di riserva a N. 30)

EMISSIONE N. 30 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO AMBIENTE

(989,4 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione (assemblaggio) di macchine per perforazione sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. 1 E N. 4 - CABINE VERNICIATURA, APPASSIMENTO ED ESSICAMENTO

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 - CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 8 E N. 9 – CABINE VERNICIATURA E APPASSIMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONI N. 11 E N. 13 – CABINE ESSICCAMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 12 - TAGLIO TUBI

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 15 - ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA FUMI DI SALDATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE (Lesatrice)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 16 - ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA FUMO DI SALDATURA E LAVORAZIONI MECCANICHE (Lapidello)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 - ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 24 - IMPIANTO CENTRALIZZATO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONI N. 31 E N. 34 - FORNI APPASSIMENTO ED ESSICCAMENTO

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	14,5	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

2. Relativamente alle **emissioni N. 1, N. 4, N. 8, N. 9, N. 11, N. 13, N. 31 e N. 34**, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - dovranno essere annotati, sul **registro** di cui al successivo **punto 6.**, i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e di diluenti per pulizia attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, e dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **2.500 kg** di prodotti vernicianti a solvente pronti all'uso e a **1.714 kg** di diluenti per lavaggio attrezzature **all'anno**, e comunque complessivamente non superiori a **20 kg/giorno**;
 - dovranno essere annotati, sul **registro** di cui al successivo **punto 6.**, i consumi mensili di prodotti vernicianti a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, e dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori a **24.000 kg** di prodotti vernicianti a base acquosa **all'anno**, e comunque non superiori a **400 kg/giorno**;
 - l'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
 - la portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina devono essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: 0,4/0,6 m.s-1;
 - devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650) Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento di Arpa sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento di Arpa sopracitato.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 4, N. 6, N. 8, N. 9, N. 11, N. 12, N. 13, N. 15, N. 16, N. 18, N. 24, N. 31 e N. 34** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. In caso di riattivazione della **emissione N. 12**, temporaneamente inattiva, la Ditta deve provvedere a darne comunicazione preventiva tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), ad Arpae- Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena Unità Emissioni in atmosfera-reti energia, al Comune di Cesena e ad Arpae-Sezione Provinciale di Forli-Cesena e ad effettuare i prescritti controlli di cui al precedente **punto 3. entro 30 giorni dalla data di riattivazione**.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti vernicianti a

solvente e a base acquosa utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni N. 1, N. 4, N. 8, N. 9, N. 11, N. 13, N. 31 e N. 34**, e i giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 2.

ALLEGATO B
e relativa planimetria

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 07/08/2015 PGN 70013 del 13/08/2015 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in VIA DISMANO n. 5819

Visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005 di approvazione della “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006 “Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R.N. 286 del 14/02/2005”;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Visto inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 153391 del 30/12/2015, acquisito dal Comune di Cesena al Prot. Comune PGN 369 del 04/01/2016;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	SOILMEC S.p.A.
Ubicazione insediamento	VIA DISMANO 5819
Destinazione d'uso insediamento	ASSEMBLAGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE PER PERFORAZIONE DEL TERRENO
Potenzialità insediamento	27.000 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico e depuratore chimico fisico
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento indicato in premessa.

L'immissione avviene nella Fognatura nera "tipo A", di via LARGA DI PIEVESESTINA con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 07/08/2015 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 153391, sottoriportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificate rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente "Benestare allo scarico" si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;

PRESCRIZIONI PARERE HERA S.P.A. Prot. 153391 del 30/12/2015:

1) Nella fognatura nera di Via Larga sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi di seguito indicati:

TERMINALE DI SCARICO N. 1: mensa aziendale;

TERMINALE DI SCARICO N. 2: lavaggio macchine, lavaggio fumi di verniciatura e prime piogge area di sosta macchinari sporchi mq 345.

2) Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Sulla linea di scarico della **mensa aziendale** devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore statico 15 mc;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e dotato di targhetta esterna o altro sistema identificativo.

4) Sulla linea di scarico delle acque reflue **lavaggio macchine, verniciatura e prime piogge** devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area sosta mezzi sporchi);

vasca prima pioggia 3,4 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area sosta mezzi sporchi);

disoleatore con filtro a coalescenza 1,8 mc (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);

depuratore chimico-fisico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge);

misuratore di portata (sulla linea di scarico del depuratore chimico-fisico) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico del depuratore chimico-fisico) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e dotato di targhetta esterna o altro sistema identificativo.

5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

6) Lo scarico complessivo dello stabilimento non deve superare i **27.000 mc/anno**. L'impinato di depurazione chimico-fisico costituito da: **disoleatore con filtro a coalescenza a pacchi lamellari, sezione di chiariflocculazione, sedimentazione fanghi, ispessimento fanghi, filtrazione su sabbia e carboni attivi** non deve superare le seguenti portate allo scarico: **25 mc/giorno; 3 mc/h**.

7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante o sistema equivalente, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento delle acque di prima pioggia dovrà essere compatibile con il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico al quale esse afferiscono.

9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo prime piogge ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune di Cesena si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente benestare per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

COMUNE DI CESENA
provincia di Forlì - Cesena

**PLANIMETRIA REGIMAZIONE DELLE
ACQUE BIANCHE, NERE E SCARICHI
SPECIALI DELLO STABILIMENTO SOILMEC
SITO IN PIEVESESTINA DI CESENA**

Indirizzo: via Dismano n° 5819 Località: CESENA

SOILMEC - S.p.A.
Drilling and Foundation Equipment
Cesena, Via Dismano n° 5819

P.lva 00139200406

Ingegnere Mirco Monti

Cesena, Viale Gramsci n. 191
Tel 0547-600757
mail: mirco.monti@studiocelcius.it



STATO ATTUALE - PLANIMETRIA GENERALE

scala 1:500


numero **1** / **1**
Luglio 2015

Arch. Ufficio


data

data

Ingegnere Monti Mirco
Viale A. Gramsci n° 191 - 47022 Cesena (FC) - telefono 0547/600757




ESTRATTO DI P.R.G.
scala 1:5000



ESTRATTO DI MAPPA

N.C.E.U. COMUNE DI CESENA Foglio n.40
scala 1:2000 P.lva 21; 502; 503; 512; 513; 514; 515



Planimetria della regimazione delle acque bianche, nere e degli scarichi speciali.

Le acque reflue nere sono assimilabili per tipologia o quelle di carattere civile derivando da bagni e docce al servizio degli uffici, degli spogliatoi o interni alle officine e dalla cucina della mensa dimensionata per circa n.250 posti a sedere.

Le acque derivanti da scarichi speciali sono immesse nella rete delle acque nere dopo essere state trattate da un impianto di depurazione idoneo e gestito nella manutenzione dalla ditta SER.

LEGENDA

- LINEA ACQUE BIANCHE ESISTENTI (Con indicazione del verso di scorrimento)
- - - LINEA ACQUE BIANCHE DI PROGETTO (Con indicazione del verso di scorrimento)
- VENTILAZIONE LINEA ACQUE BIANCHE Ø100 FINO AL TETTO
- LAMINAZIONE ACQUE BIANCHE DI PROGETTO Ø500
- CADITOIE CON SIFONE e ISPEZIONE PLUVIALE
- POZZETTI DI ISPEZIONE SU LAMINAZIONE
- ISPEZIONI PASSA-UOMO
- CADITOIE ESISTENTI
- POZZETTO CON SARACINESCA
- POZZETTI DI ISPEZIONE
- ISPEZIONI PASSA-UOMO
- PLUVIALI A DISPERSIONE
- LINEA ACQUE NERE ESISTENTI (Con indicazione del verso di scorrimento)
- - - LINEA ACQUE NERE DI PROGETTO (Con indicazione del verso di scorrimento)
- VENTILAZIONE LINEA ACQUE NERE Ø100 FINO AL TETTO
- POZZETTI DI ISPEZIONE
- POZZETTO CON POMPA DI SOLLEVAMENTO
- POZZETTO DI CACCIATA
- POZZETTO TRAPPOLA
- VENTILAZIONI
- SIFONE FIRENZE
- LOCALI SOGGETTI A SCARICHI DI ACQUE NERE
- DEGRASSATORE STATICO Capacità 250 A.E.
- LINEA ACQUE SAPONOSE Ø100 (Con indicazione del verso di scorrimento)
- POZZETTI DI ISPEZIONE
- POZZETTO CON POMPA DI SOLLEVAMENTO
- POZZETTO DI CACCIATA
- POZZETTO SGRASSATORE
- POZZETTO DISOLEATORE PER N.10 POSTI AUTO
- CONDOTTE ACQUE DI VERNICIATURA AL DEP. su palette dei sedimenti nelle vasche, ovvero negli 8-10 metri tramite ditta specializzata. Per facilitare il pulito 3-fase di acque vengono inviati con pompe alla vasca di fornice del depuratore ed immessa nel processo di depurazione. N.B. Lo scarico di queste acque avviene esclusivamente in fase di pulizia delle vasche, altrimenti non ci sono acque in uscita di alcun tipo.
- BOCCHETTA A MURO PER ATTACCO POMPE
- CONDOTTE ACQUE DI LAVAGGIO AL DEP.
- POZZETTI DI ISPEZIONE
- POZZETTO CON POMPA
- VASCA DI ACCUMULO/DISOLEAZIONE Capacità 250 A.E.
- LINEA ACQUA PRIMA PIOGGIA.
- POZZETTI DI ISPEZIONE

CISTERNE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE
 - "1" sistema accumulo acque dai lavaggi 30mc
 - "2" sistema accumulo acque di verniciatura 30mc

IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI TECNOLOGICI
 - Reflui da Lavaggi con e senza detersivi
 - Esauti di verniciatura

Nota:
 Portata allo scarico giornaliera 25mc/giorno
 Potenzialità impianto: 3mc/h x 8-10h/giorno
 Specifiche tecniche in doc. allegata

POZZETTO PRELIEVO PRIMA DELL'IMMISSIONE NELLA LINEA DELLE ACQUE NERE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.